



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

COMUNE DI ASSISI

Piano per il commercio su aree pubbliche

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114

L.R. 20 dicembre 2000, n. 6

INDICE	Pag.
1 - Premessa	2
2 – Le problematiche generali	3
3 – La programmazione del settore	12
4 – L'offerta esistente nel Comune di Assisi	18
5 – Il regolamento	32

(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 32 del 07/03/08)

1 – Premessa

Il presente piano e relativo regolamento, costituente l'aggiornamento dell'intervento di programmazione operato nel settore nel 2000, è stato sviluppato, nell'originaria formulazione, negli ultimi mesi del 2005. Esso, tuttavia, non è stato subito portato in approvazione consiliare in quanto l'Amministrazione intendeva operare alcune ulteriori verifiche e, in particolare, sperimentare la possibilità di creazione di un mercatino specializzato in località Santa Maria degli Angeli. Conclusasi, ora, positivamente la suddetta fase di sperimentazione, è possibile ultimare il progetto includendovi la regolamentazione del mercatino provvisoriamente predisposta, oltre agli opportuni aggiornamenti in relazione ad alcune modifiche dell'offerta nel frattempo intervenute.

2 - Le problematiche generali

Il commercio su aree pubbliche sin dall'antichità costituisce una delle componenti rilevanti della distribuzione. Dopo alterne vicende, attraverso i secoli (basti pensare al fiorentino sistema fieristico del XIII-XIV secolo), oggi appare vitale ed alternativo all'avanzare delle nuove forme distributive, quali la grande distribuzione. Questo deriva probabilmente sia da fattori economici come il contenimento dei prezzi o la funzione a volte di rifugio in momenti di crisi, sia soprattutto da alcuni caratteri peculiari quali l'ambiente ancora tradizionale, il clima familiare, la libertà di muoversi in un luogo aperto, la possibilità di maggiore rapporto umano, il formidabile apparato espositivo, difficilmente riproducibili nel negozio tradizionale e nel supermercato. Questa componente "ludica" del mercato o della fiera che spesso ha funzione trainante non deve tuttavia far dimenticare l'evoluzione in atto nel comparto che vede, sempre più, crescere l'organizzazione e la mentalità imprenditoriale verso la creazione di "centri commerciali all'aperto" che nulla hanno da invidiare a quelli tradizionali.

* * *

La situazione nazionale

Secondo le stime FIVA-Confcommercio il commercio su aree pubbliche conta al 2002 in Italia circa 140.000 imprese e, tra titolari, familiari, collaboratori ed addetti in genere dà lavoro ad oltre 400.000 persone. I mercati sarebbero circa 9.000, di cui un migliaio giornalieri nei Comuni capoluogo, mentre tra fiere e sagre locali abbiamo circa 3.000 manifestazioni con un milione di metri quadrati destinati alla vendita di prodotti alimentari, poco meno del doppio per prodotti di abbigliamento e altri simili, settecentomila metri per altri prodotti non alimentari. Il giro d'affari è stimato intorno ai 26 miliardi di euro e

rappresenta una quota del 14-16% dei consumi finali commercializzati che, ovviamente, oscilla non solo in relazione alle varie tipologie di manifestazione, ma soprattutto alle categorie merceologiche, come sarà più oltre illustrato.

Le 140.000 imprese, delle quali il 76% operano con posteggio fisso (85% nel 1998), rappresentano a fine 2001 circa 1/5 del totale dei punti di vendita in Italia che, secondo stima Confcommercio, sarebbero a quella data circa 725.000, compresi però gli impianti di carburante, le farmacie e le tabaccherie.

La consistenza dei mercati a livello nazionale, secondo la ricostruzione FIVA, risulta al 2002 la seguente:

Concentrazioni di mercato nei capoluoghi di provincia – Anno 2002									
	Giornalieri*			Periodici**			Totale		
	Numero mercati	Posteggi Alimentari	Post. Nor Alimentari	Numero mercati	Posteggi Alimentari	Post. Nor Alimentari	Numero mercati	Posteggi Alimentari	Post. Nor Alimentari
Nord	203	7629	3369	298	10541	22708	501	18170	26077
Centro	218	6893	4044	121	1801	11372	339	8694	15416
Sud	98	3675	1831	39	1067	5156	137	4742	6987
Isole	35	1913	1150	53	1372	4034	88	3285	5184
ITALIA	554	20110	10394	511	14781	43270	1065	34891	53664

Fonte: FIVA -Confcommercio

(*) Comprendono le concentrazioni coperte, scoperte e semicoperte, su aree attrezzate o sede impropria.

(**) Comprendono le concentrazioni a cadenza settimanale o bi/tri/quadrissettimanale. Il dato numerico è riferito alle giornate complessive di concentrazione e al totale P.V. attivati in tali giornate.

L'analisi FIVA si basa sui dati del Registro delle Imprese, ricostruiti sulla base della sola attività prevalente, relativi ai codici ATECO 52.62 - Commercio su aree pubbliche a posteggio fisso e 52.63 - limitatamente al commercio in forma itinerante, comprese le circa 18.000 imprese generiche che il Ministero non considera ambulanti.

Dopo un periodo di contrazione fino al 1999 il settore ha ripreso ad espandersi fortemente registrando, tra il 1998 ed il 2002, un incremento di 16.837 imprese di cui 2.252 a posteggio fisso (+2,16%), specie nell'area insulare e ben 14.585 itineranti (+77,20%) in cui è aumentata la presenza di extracomunitari, grazie anche alla sostanziale liberalizzazione operata dal d.lgs. 114/98 per questa modalità di esercizio dell'attività. L'incremento delle attività, poi, è stato maggiore nel meridione d'Italia e nelle isole.

Quanto alle merceologie, il peso del settore alimentare scende tra il 1999 ed il 2002 dal 32.2% al 27.6%, specie per la contrazione delle imprese operanti con posteggio nei mercati. Un notevole incremento (+33%) si è invece avuto per le imprese di abbigliamento, specie in forma itinerante, così come per il settore delle merci varie classificate (fiori, animali, profumeria, oggetti d'arte e d'antiquariato, articoli di giardinaggio, ma anche mobili e articoli di occasione ecc.). Il settore residuale delle merci non classificate mostra un regresso. Le variazioni assolute sono, ovviamente, la risultanza di nuovi ingressi ed espulsioni dal mercato: così, ad esempio, nel 2001 la crescita di oltre 6.000 unità è frutto di oltre 13.000 nuove imprese e 7.000 cessazioni.

Non dissimile è la valutazione operata dal Ministero per le Attività produttive, secondo il quale, nel 2004 avremmo in Italia la seguente situazione:

	Numero di imprese 2004		
	Posteggio fisso	Posteggio mobile	Totale
Altri articoli	16550	16289	32839
Alimentare	32684	7656	40340
Articoli di occasione	457	0	457

Calzature e pelletterie	5136	0	5136
Mobili e articoli d'uso domestico	3559	0	3559
Non specificata	16711	0	16711
Abbigliamento e tessuti	34843	22654	57497
TOTALE	109940	46599	156539

Fonte: Unioncamere nazionale

Anche l'analisi Unioncamere poggia su classificazioni ATECO e conferma:


- la tendenza all'ulteriore sviluppo del settore del commercio sulle aree pubbliche, dovuta al commercio con posteggio mobile, ciò presso fiere o in forma itinerante;
- la crescita del settore dell'abbigliamento in senso lato;
- la contrazione del settore alimentare.

I consumi

Secondo FIVA, frequentano regolarmente i mercati circa 22-23 milioni di italiani, di cui il 75% donne, specie di età superiore a 40 anni (54%).

I prodotti maggiormente acquistati sono frutta e verdura, abbigliamento in senso lato, ma anche prodotti alimentari vari.

PRODOTTI ACQUISTATI NEI MERCATI (% su totale dei frequentatori)



Ciò determina la presenza di consistenti quote di mercato sui consumi finali che, sempre secondo FIVA, potevano essere, al 2002, stimati nelle seguenti misure:

	Quote di mercato sui consumi finali	
Prodotto	Minima	Massima

- Ortofrutta	50	60
- Prodotti ittici	30	40
- Salumi e formaggi	15	20
- Altri alimentari	10	15
- Abbigliamento	10	14
- Intimo	12	15
- Calzature	6	8
- Casalinghi	10	18
- Giocattoli	5	7
- Igiene e detergenti	4	7


* * *

La situazione in Umbria

Per la nostra regione sono disponibili alcuni dati pubblicati da Arcom – Unioncamere, sia a livello regionale sia provinciale e, in buona parte, anche di singola area, secondo la classificazione utilizzata nella legge regionale 24/99 sul commercio fisso.


Secondo questa fonte, operano in Umbria poco più di 1200 ambulanti (di cui oltre i due terzi, di sesso maschile, con maggiore concentrazione, a parità di abitanti, nella provincia di Terni e nei Comuni più piccoli).

Rapporto abitanti/operatori per area regionale



L'età media è di 44.7 anni in provincia di Perugia (valore minimo nell'area di Gubbio) e 49 in quella di Terni (valore massimo nell'area di Orvieto). La forma organizzativa predominante è ovviamente la ditta individuale (94%); le s.n.c. sono il 3.4%.

Operatori per tipo di ditta



Mercati

La ricostruzione ARCOM individua 174 mercati, di cui 123 in Provincia di Perugia e 51 in quella di Terni, dei quali il 71,3% con cadenza settimanale, il 16,1% giornaliera, il 5,17% quindicinale ed infine il 7,47% mensile. I mercati nei centri storici sono solo il 36.2%.

Abbiamo in Umbria un mercato ogni 4690 abitanti, con punte massime di concentrazione di uno ogni 2.654 abitanti nell'area di Castiglione del Lago a punte minime di concentrazione nelle aree di Gubbio e di Città di Castello, con valori rispettivamente pari ad uno ogni 10.638 e 7.962 abitanti.

I posteggi sarebbero complessivamente 4286, di cui il 47% in mercati del centro storico ed il 53% in mercati di altre parti del comune, con una media di 24,6 posteggi per mercato.

AREE PUBBLICHE - Numero posteggi per frequenza e provincia (% vert.)			
	<i>Perugia</i>	<i>Terni</i>	<i>TOTALE</i>
<i>Giornaliero</i>	<i>6,3</i>	<i>14,79</i>	<i>8,73</i>
<i>Mensile</i>	<i>11,1</i>	<i>15,03</i>	<i>12,23</i>
<i>Quindicinale</i>	<i>2,51</i>	<i>0,41</i>	<i>1,91</i>
<i>Settimanale</i>	<i>80,08</i>	<i>69,77</i>	<i>77,13</i>
TOTALE	100,00	100,00	100,00

Il numero medio di posteggi per mercato, in relazione alla frequenza di svolgimento, risulta invece il seguente

AREE PUBBLICHE - Numero posteggi medi per frequenza e provincia (val.ass.)			
	<i>Perugia</i>	<i>Terni</i>	TOTALE
<i>Giornaliero</i>	9,65	22,62	13,35
<i>Mensile</i>	48,57	30,66	40,30
<i>Quindicinale</i>	9,62	5,00	9,11
<i>Settimanale</i>	27,86	23,72	26,66
TOTALE	24,89	24,00	24,63

Ovviamente nei Comuni maggiori troviamo mercati più ampi.

Il rapporto abitanti/numero dei posteggi dei mercati, che se moltiplicato per le frequenze di svolgimento esprime abbastanza correttamente la presenza di servizio integrativo del commercio al dettaglio, risulta nella regione pari a 190,4, con un minimo riscontrato nell'area di Orvieto di 81,91 abitanti per posteggio ed il massimo nell'area di Terni pari a 249,5 abitanti per posteggio.

Del totale dei 4286 posteggi, solamente 305 sono destinati alla vendita di prodotti alimentari e costituiscono il 7% del totale.

AREE PUBBLICHE - % posteggi alimentari su totale per frequenza e provincia			
	<i>Perugia</i>	<i>Terni</i>	TOT.
<i>Giornaliero</i>	11,4	43,65	27,01
<i>Mensile</i>	2,06	5,43	3,24
<i>Quindicinale</i>	0	0	0
<i>Settimanale</i>	4,2	9,84	5,66
TOTALE	4,31	14,13	7,12

Infine i produttori agricoli sarebbero presenti nei mercati dell'Umbria in numero di 480.

Quanto alle fiere, sarebbero circa 200 di cui il 65% in provincia di Perugia, con buona presenza nei centri storici, per un totale di 11.114 posteggi ed un'ampiezza media, di conseguenza, di 55 posteggi per fiera (44 nella provincia di Terni e circa 62 in quella di Perugia).

La presenza di posteggi alimentari, secondo Arcom, sarebbe minima.

Le altre forme di commercio

Gli itineranti in Umbria, intesi come autorizzazioni in carico ai vari Comuni, sarebbero 3.483, di cui il 79,4% nella provincia di Perugia ed il restante 20,6% nella provincia di Terni. Il rapporto abitanti/autorizzazioni in forma itinerante, dà un valore medio di uno a 235 (216 provincia di Perugia e 304 provincia di Terni).

I posteggi isolati o fuori mercato (chioschi di fiori al cimitero, frutta nei centri storici, articoli turistici ecc.) poi sarebbero poco più di 250.

Infine i mercati specializzati in una sola merceologia o merceologie affini sono stati rilevati in numero di 26, per un totale di circa 1000 posteggi, di cui 23 nella provincia di Perugia e 3 nella provincia di Terni ed il centro storico costituisce la loro sede preferenziale e naturale. Oggi sicuramente il numero è cresciuto.

I dati di consistenza esposti sono stati analizzati in occasione della stesura del progetto nel 2005 e quindi qualche tempo fa. Essi, tuttavia, possono senz'altro considerarsi validi anche allo stato attuale, quantomeno per quanto concerne l'individuazione dei processi evolutivi in atto che, semmai, si sono accentuati.

* * *

3 - La programmazione del settore

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal titolo XI del d.lgs. 114/98 e dalla legge regionale n. 6 del 2000. La disciplina che ne risulta può così compendiarsi:

- presenza di due distinti tipi di autorizzazione (A e B), con posteggio stabile rilasciata dal relativo Comune o in forma itinerante, rilasciata dal Comune di residenza o sede legale;
- diversa procedura di rilascio delle autorizzazioni che prevede appositi bandi regionali per le autorizzazioni di tipo A) relativamente ai mercati;
- possibilità di autorizzazioni stagionali aventi durata non superiore a tre mesi;
- netta distinzione tra mercati e fiere, con possibilità, in entrambi i casi, di articolazione merceologica dei posteggi, compresa la previsione di mercati specializzati in cui l'80% dei posteggi siano destinati a determinate merceologie;
- durata decennale delle concessioni di posteggio nei mercati mentre per le fiere essa vale i soli giorni di svolgimento e, quindi, l'istanza è riprodotta di volta in volta, salva la possibilità di tener ferme le graduatorie per quattro anni. A tal proposito, l'Umbria con lungimiranza non ha ceduto alla tentazione di introdurre il meccanismo delle concessioni decennali nelle fiere che ha creato effetti negativi in altre Regioni, oggi costrette a "reinventare" con nuove denominazioni (fiere promozionali, eventi commerciali ecc.), quelle attrattive a carattere straordinario che il meccanismo delle concessioni decennali nelle fiere ha praticamente distrutto;

- possibilità di stabilire criteri di priorità per l'ingresso nei mercati poggianti, in primo luogo, sul maggiore numero delle presenze maturate e, secondariamente, su criteri fissati dai Comuni stessi;
- possibilità che i privati offrano di mettere a disposizione del Comune delle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità nell'assegnazione di posteggi in caso di accoglimento della richiesta;
- presenza di parametri regionali per la programmazione dello sviluppo quantitativo del settore;
- previsione di appositi piani e regolamenti comunali;
- possibilità di definizione, da parte dei comuni, dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato.

Esulano dalla disciplina del commercio su aree pubbliche le manifestazioni promozionali o mostre-mercato, disciplinate dalla legge regionale n. 6 del 6 marzo 1997 e nei suoi indirizzi di attuazione, emanati con deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 1997, n. 7951.

* * *

Gli strumenti di programmazione dei Comuni sono contenuti nel titolo III della legge 6, agli articoli da 10 a 13.

Ampliamento ed istituzione di fiere e mercati

L'art. 10 prevede una verifica di equilibrio tra sviluppo del commercio su aree pubbliche e del commercio fisso attraverso un meccanismo che limita nel 15% annuo la possibilità di incremento del numero totale dei posteggi utilizzabili.

Priorità per il riordino, riqualificazione, potenziamento ed ammodernamento

Si tratta di un principio ispiratore, secondo il quale, prima di procedere all'ampliamento dell'offerta, o almeno contestualmente ad esso, i Comuni

debbono prevedere interventi mirati alla riqualificazione delle manifestazioni esistenti.

Domanda unica

Vi è poi la possibilità di prevedere una domanda unica per più fiere (15, comma 5), la validità fino a quattro anni delle graduatorie di fiera (art. 15, comma 6), quella di riservare fino a 5% dei posteggi di fiera per scambi internazionali (art. 15, comma 7), l'inserimento di posteggi per portatori di handicap o per commercio equo e solidale.

Commercio itinerante

Per il commercio in forma itinerante, da effettuarsi con soste massime di un'ora riducibile dai Comuni (art. 8, comma 4) è possibile disporre motivate limitazioni e divieti (art. 13, commi 3 e 4, art. 18, comma 2).

Orari

Anche sul fronte degli orari, la normativa umbra lascia ai Comuni ampia autonomia, non contenendo automatismi ed inutili vincoli.

Individuazione di giorni ed aree per nuove fiere e mercati

Quanto al primo aspetto occorre evitare sovrapposizioni di date (ed orari) inutili o dannose all'operatore ed all'utente. Circa il secondo i principi sono rappresentati (art. 11, comma 2) dal rispetto delle previsioni urbanistiche, il riequilibrio dell'offerta, la tutela del patrimonio storico ed artistico, la presenza di necessarie opere di urbanizzazione, il rispetto delle esigenze di polizia stradale ed igienico sanitarie, l'obiettivo di una dimensione media dei posteggi pari 32 metri, la necessità di utilizzare aree depolverizzate.

Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati

La materia è disciplinata dall'articolo 12 della legge che prevede per la soppressione definitiva la presenza di problemi evidenti dal lato degli

avventori (caduta sistematica della domanda) o degli operatori (numero troppo esiguo, comportamento che genera scarsa funzionalità o attrattività) o del Comune stesso (motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili).

Anche per lo spostamento sono dettati criteri consistenti nelle finalità di pubblico interesse e nella priorità di assegnazione ai precedenti titolari, senza perdita di anzianità.

Affidamento di manifestazioni

L'attuale normativa umbra prevede l'affidamento di manifestazioni ad organismi privati (Associazioni di categoria, organismi tecnici, CAT ecc.) purché si tratti di mercati specializzati e la ricezione delle istanze e la formulazione delle graduatorie, vale a dire i profili di maggiore rilevanza pubblicitaria, restino in capo al Comune o, almeno, siano da questo verificati o controllati. Per fiere e mercati specializzati, potranno sempre essere effettuate convenzioni, collaborazioni, intese, ma queste non potranno, allo stato attuale della normativa regionale, investire fasi organizzative e di gestione (ad esempio l'ammissione degli operatori, la verifica delle presenze effettive), ma solo aspetti pubblicitari, promozionali o servizi.

Valorizzazione delle produzioni tipiche

Nei mercati di nuova istituzione o ampliati, che raggiungano almeno i trenta posteggi, se ne debbono prevedere altri due destinati alla vendita di prodotti alimentari di provenienza regionale o di artigianato umbro. E quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 12.

* * *

Se questi sono gli strumenti a disposizione dei Comuni indicati nelle norme specifiche dedicate alla programmazione, in realtà i poteri di indirizzo sono più ampi, come si ricava dalla lettura congiunta di altre disposizioni.

In particolare di grande rilievo appare la norma che prevede la possibilità di vincolo merceologico dei posteggi (art. 3, comma 2, art. 5 commi 6 e 7, specie per il fatto che esso prevale sulla stessa anzianità di presenza (art.6 comma 5 per i mercati, art. 15, comma 3 per le fiere). Lo strumento va certamente usato "cum grano salis" ma costituisce un elemento di qualità della legislazione regionale umbra che – ci si augura – non vada perso in sede di eventuale aggiornamento regionale.

Le scelte che il Comune è chiamato ad operare sono concretamente tradotte in un atto di "riordino" del settore, secondo la terminologia contenuta nell'art. 13 della legge il quale, volutamente, non parla di "piano" onde lasciare i Comuni liberi di articolare l'intervento in modo più congeniale, compresa ovviamente l'ipotesi del piano.

* * *

L'aggiornamento normativo

Nel giugno del 2006 - come è noto – è stato emanato il d.l. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, più noto come "Bersani bis". Le relative disposizioni, e in particolare l'articolo 3 relativo alle attività economiche, non hanno ripercussione diretta nella materia in esame, salvo per l'abolizione del REC per la somministrazione di alimenti e bevande, per gli operatori su aree pubbliche che intendano svolgerla. Di conseguenza anche a questi ultimi sarà richiesto l'accertamento dei requisiti direttamente da parte dei Comuni competenti e non più sulla base della soppressa iscrizione.

Di maggiore rilievo è invece la novità introdotta dalla legge regionale 5 giugno 2007, n. 19 di modifica della l.r. 6/2000. Dispone la nuova legge, in sintesi:

- l'estensione delle limitazioni alla permanenza in un dato luogo (un'ora, non porre la merce a terra) del commercio in forma itinerante, anche ai titolari di autorizzazione di tipo A che esercitino nella regione;
- l'applicazione della grave sanzione (da 2582 a 15493 €) e, soprattutto, la possibilità di sequestro di merci ed attrezzature per la violazione suddetta.

* * *

4 – L'offerta esistente nel Comune di Assisi

Alla data del giugno 2007, in seguito alla realizzazione delle previeni del piano approvato il 29 settembre 2000, con deliberazione n. 165, e di alcune ulteriori scelte dell'Amministrazione, il sistema dell'offerta di commercio su aree pubbliche del Comune di Assisi è così composto:

- n. **7 mercati quotidiani**, e precisamente:
 1. Piazza Unità d'Italia - Parcheggio San Pietro
 2. Via San Francesco
 3. Parcheggio B
 4. Piazzetta delle Erbe
 5. Piazza Garibaldi – Lato basilica
 6. Area retrostante il palazzetto mediceo
 7. Parcheggio delle Poste – Santa Maria degli Angeli

- **9 mercati settimanali e, precisamente:**
 1. Piazza Matteotti – Assisi;
 2. Via Becchetti ,Via De Gasperi, Area Retrostante Palazzetto – Santa Maria degli Angeli;
 3. Piazza Figli di Cambio – palazzo
 4. Via del Castello – Castelnuovo;
 5. Piazza dei Caduti – Tordandrea;
 6. Piazza Pietro Conti – Rivotorto;
 7. Parcheggio presso il fiume Chiascio – Petrignano;
 8. Parcheggio – Viole;
 9. Via Canini – Torchiagina – Piazza don Pietro dell'Ava.

- **n. 7 fiere annuali** e, precisamente:
 1. Fiera di San Francesco, 5 ottobre
 2. Fiera dei Morti, 31 ottobre
 3. Fiera dei Vimini, 3 settembre
 4. Fiera del Perdono, 1 agosto
 5. Fiera del Giovedì Grasso
 6. Fiera di San Giuseppe, domenica più prossima al 19 marzo
 7. Fiera della Salsiccia, 30 agosto

- **n. 12 posteggi fuori mercato** e, precisamente:
 1. Rocca maggiore (n.1)
 2. Eremo delle Carceri (n.1)
 3. Piazza Santa Chiara (n.1)
 4. Via Ermini (n. 1)
 5. Cimitero di Assisi (n. 2)
 6. Cimitero vecchio Santa Maria degli Angeli (n.2)
 7. Cimitero nuovo Santa Maria degli Angeli (n.1)
 8. Cimitero Palazzo (n.1)
 9. Cimitero Petrignano (n.2)

- **n. 2 posteggi stagionali per produttori agricoli** alimentari di stagione e, precisamente:
 1. S.S. n. 147 – Viale Giovanna di Savoia ;
 2. Ponte San Vetturino

Vi sono inoltre alcune mostre-mercato e sagre che, tuttavia, esulano dalla presente trattazione.

Analizziamo, dunque, nelle pagine che seguono i singoli tipi di manifestazione al fine di definire le scelte valide per i prossimi anni.

Mercati

I mercati, come si è visto sono 16 (7 giornalieri e 9 settimanali). In relazione alle varie parti del Comune possiamo fornire il seguente quadro:

	Quotidiani	Settimanali	Totale
Assisi Città	4	1	5
Santa Maria A	3	1	4
Resto	0	7	7
COMUNE	7	9	16

I posteggi sono articolati nel seguente modo:

	Operatori su aree pubbliche		Produttori L. 228/2001		Totale	
	Quot.	Sett.	Quot.	Sett.	Quot.	Sett.
Assisi Città	14	24	5	5	19	29
Santa Maria A	18	13	1	0	19	13
Resto	0	39	0	10	0	49
COMUNE	32	76	6	16	38	92

Pertanto abbiamo mediamente:

- mercati quotidiani di (38/7) 5-6 posteggi
- mercati settimanali di (92/9) 10 posteggi

con una media di circa 8 posteggi per mercato.

Con riferimento agli aggregati maggiori che abbiamo illustrato nelle pagine precedenti e relativi all'indagine Arcom possiamo operare un confronto. Ovviamente essendo diversi e non sempre comparabili i dati a disposizione, o comunque ricavabili, non tutti i confronti utili sono possibili per tutti gli aggregati maggiori di riferimento scelti (Regione, provincia, area regionale classe demografica del Comune), tuttavia emergono senz'altro dei dati interessanti.

Innanzitutto vediamo la cadenza dei mercati che mostra come nel Comune di Assisi sia percentualmente elevata la presenza di mercati giornalieri:

Cadenza dei mercati

	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Totale
Umbria	16,1	71,3	5,2	7,5	100,0
Provincia PG	16,3	71,5	6,5	5,7	100,0
Comune di Assisi	36,8	56,25	0	0	100,0

Fonte: Comune di Assisi – Dati Arcom- Unioncamere

In secondo luogo, è possibile valutare, pur con tutte le cautele del caso, il grado di servizio presente ad Assisi, rispetto alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni maggiori, sulla base dei seguenti indicatori:

	Umbria	Provincia di Perugia	Comuni Umbri con oltre 20000 abitanti	Comune di Assisi
Abitanti/mercati	4690	4713	6445	1632
Abitanti/posteggi	190,4	189,3	229,0	200,8
Kmq/mercati	49,7			11,67
Posteggi medi per mercato	24,6	24,9		8,2

Fonte: Comune di Assisi – Dati Arcom- Unioncamere

Come è facile vedere, in Assisi abbiamo molti mercati, di minori dimensioni e maggiore frequenza media.

Evoluzione nel tempo

Rispetto alle previsioni operate nel piano del 1999, il sistema dei mercati nel Comune di Assisi non ha subito variazioni di rilievo.

L'unico fatto da segnalare è la scarsa riuscita dei due mercati settimanali di nuova istituzione, vale a dire Torchiagina e Viole.

Non si ritiene tuttavia di doverne operare la soppressione, almeno per il momento, onde consentire la possibilità di una loro ripresa, anche nella speranza del superamento dell'attuale contingenza non positiva.

Una seconda novità, come si è accennato nella premessa, è costituita dal mercatino dell'antiquariato che sembra avere discreto successo.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto l'Amministrazione, in materia di mercati, intende riconfermare, di massima le previsioni del precedente piano, salvo la formalizzazione dell'istituzione del mercatino sperimentale, di cui si dirà più oltre, nonché ulteriori modifiche che altro non sono che la formalizzazione di situazioni che si sono consolidate negli anni, quali:

- la riduzione dei posteggi presso il mercato di Piazzetta delle Erbe, per prendere atto che ormai da tempo è frequentato solo da due produttori confermando le misure massime della occupazione che non potrà essere superiore a 4,5 mq (3 x 1,5) ;
- lo spostamento del posteggio che era in Piazza Garibaldi accanto all'edicola da tempo trasferito presso il parcheggio delle Poste in seguito ai lavori di ristrutturazione della piazza;
- formalizzazione dell'avvenuto spostamento del mercato settimanale di Santa Maria degli Angeli, avvenuto con deliberazione di G.M. n. 126 del 25.10.2006, da Piazza del Capitano del Perdono a Via Becchetti, Via De Gasperi ed Area retrostante Palazzetto Mediceo;
- la soppressione nel Mercato di Piazza Unità D'Italia della previsione di trasformazione del chiosco adibito a cambio valuta e informazioni in commercio su aree pubbliche, prevista dal regolamento del 2000, in quanto da allora non è stata concretizzata dall'avente diritto. E' pertanto evidente che non vi è interesse per il posteggio o quantomeno per utilizzare lo stesso per il commercio su area pubblica. Pertanto la previsione

del posteggio, con il presente piano viene definitivamente soppressa. Il chiosco attualmente presente potrà mantenere la destinazione attuale ovvero di cambio valuta - informazioni in base alle norme che disciplinano la materia specifica e secondo le esigenze della pubblica Amministrazione trattandosi di suolo pubblico.

* * *

Il nuovo mercato specializzato di Santa Maria degli Angeli

A partire dal dicembre 2006, anche su istanza di vari operatori, è stata sperimentata l'effettuazione di un mercatino specializzato a Santa Maria degli Angeli. La deliberazione di Giunta n. 174 del 14 dicembre 2006, che ha dato il via alla sperimentazione, ha evidenziato come ad Assisi manchino iniziative diverse da quelle che forniscono un servizio ordinario e di prima necessità al residente e, in particolare iniziative tipiche, specializzate ed orientate al tempo libero, anche tenuto conto dell'interesse che avrebbero per il turista.

Su tali premesse, ritenendo maturi presupposti e tempi, la delibera di Giunta ha consentito – beninteso a titolo sperimentale – lo svolgimento di un mercatino di antiquariato, collezionismo, artigianato artistico, risorsa di molti Comuni. Il mercatino, è stato collocato nella Piazza Antistante il Palazzetto del Capitano del Perdono, sia per la configurazione pianeggiante, sia per il fatto che la maggioranza degli antiquari risiede nella città alta.

All'iniziativa, che rientra tra quelle dell'articolo 3, comma 5, della l.r. 6/2000, sono stati previsti

- 26 operatori di commercio su aree pubbliche;
- 11 soggetti diversi, tra quelli sopraindicati ammessi dalla normativa regionale

La vendita è stata limitata ai soli prodotti di antiquariato, numismatica, filatelia e collezionismo, con apposito vincolo merceologico, privilegiando l'ingresso di quegli operatori che già vantassero lunga esperienza in analoghe manifestazioni, così da garantire un elevato livello qualitativo.

Infine, alcuni specifici vincoli (divieto di infissione di chiodi ecc.) sono stati opportunamente previsti.

La manifestazione, che ha preso il via in occasione del Natale 2006 ed è stata prorogata nei successivi mesi, con cadenza mensile ed orario 9.00-23.00, ha riscosso notevole successo, cosicché appare opportuno formalizzare la sua definitiva istituzione, in sostituzione della deliberazione provvisoria di Giunta.

Intervenendo detta istituzione dopo ben sette anni dalla l.r. 6/2000, il parametro di sviluppo della medesima è sicuramente rispettato.

Pertanto, nel regolamento comunale sono state introdotte specifiche disposizioni che recepiscono in gran parte la disciplina del periodo di sperimentazione che si è dimostrata valida.

Fiere

Il sistema delle fiere in Assisi è rappresentato da sette manifestazioni a carattere annuale.

L'articolazione delle fiere, in relazione al tipo di operatore e numero dei posteggi è la seguente:

Fiera	Alimentari e non	Produttori	Innovativi	Totale
1- Fiera di S. Francesco	135	10	-	145
2- Fiera dei Morti	209	10	20	239
3- Fiera dei Vimini	17	4	-	21
4- Fiera del Perdono	28	-	-	28
5- Fiera del Giovedì grasso	16	2	-	18
6- Fiera di S. Giuseppe	8	-	-	8
7- Fiera della salsiccia	26	4	-	30
	439	30	20	489

Anche in questo caso possiamo suddividere sec l'area del Comune in cui si svolgono, nel seguente modo:

	Numero	Posteggi
Assisi Città	1	145
Santa Maria A	2	267
Resto	4	77
COMUNE	7	489

Pertanto abbiamo fiere che, mediamente, hanno 70 posteggi.

Di esse, due si svolgono in estate, tre nel periodo settembre-ottobre, una a febbraio ed una il giovedì grasso.

	FIERE			
	Umbria	Provincia di Perugia	Comuni Umbri con oltre 20000 abitanti	Comune di Assisi
Abitanti/fiere	4080			3731
Posteggi medi per fiera	55,6	61,7	92	70
Abitanti/Posteggi di fiera	73,4			53.3

Pertanto, così come si è visto per il sistema dei mercati , anche per le fiere ad Assisi gli indicatori mostrano una dotazione, nel complesso, superiore alle medie di riferimento. A tal proposito si ricorda che i dati Arcom – Unioncamere sono riferiti a qualche anno indietro, dato che il presente piano era stato ultimato già nel 2005: tuttavia i fenomeni illustrati e le conclusioni tratte sono di tutta evidenza e valide anche oggi.

Evoluzione nel tempo

Nel periodo di vigenza del piano approvato nel 1999, sul fronte delle fiere abbiamo avuto i seguenti mutamento di rilievo, consistente nella

risistemazione di alcuni posteggi in Piazza Garibaldi nella fiera di Santa Maria degli Angeli del 31 ottobre, dovuta alla ultimazione dei lavori di rifacimento della piazza. Tale sistemazione, da considerarsi definitiva, viene pertanto confermata e formalizzata dal Consiglio con il presente piano. I posti previsti sono quelli sopra indicati.

Ulteriori scelte, in materia di fiere, non risultano necessarie, almeno per il momento.

Posteggi fuori mercato

Come si è visto, i posteggi fuori mercato istituiti o comunque confermati nel piano del 1999 sono 12, di cui 8 per la vendita di fiori, piante e piccoli accessori presso i principali cimiteri del Comune. I posteggi assolvono alla funzione di fornire un servizio specifico, anche sotto il profilo merceologico, nei contesti in cui sono stati previsti.

Quanto alle nuove scelte da operare con il presente piano, vi sono alcune esigenze cui occorre dare adeguata risposta.

A) Posteggi di nuova istituzione e spostamenti

A1) Area Eremo Carceri

Viene innanzitutto in rilievo la circostanza che, in seguito ai previsti lavori di riqualificazione dell'area antistante l'Eremo delle Carceri, ad opera della Comunità Montana del Subasio, si rende necessario lo spostamento del posteggio che attualmente vi insiste e nel quale vengono trattati generi alimentari ed altri articoli turistici.

Operate, in proposito, le opportune valutazioni delle possibili ubicazioni e considerata, in particolare, l'esigenza di spostamento in posizione non

distante dall'ingresso dell'Eremo suddetto, così da poter assolvere ad una funzione di servizio anche nei confronti del turista e dei numerosi visitatori, viene individuata l'area del piazzale prospiciente la grande curva poco più a valle.

Con l'occasione, data la presenza di sufficiente spazio, si prevede l'istituzione di un secondo posteggio, con specifico vincolo merceologico nel settore alimentare, con facoltà di somministrazione ricorrendo i presupposti di qualificazione, così da fornire un servizio più ampio e specifico ed incrementare una sana concorrenza.

Pertanto, con il presente piano si prevede:

- lo spostamento del posteggio attualmente presente presso l'ingresso dell'Eremo delle Carceri, da rendere effettivo nelle idonee forme, tenuto conto della proprietà delle aree interessate. Tale trasferimento, di massima, dovrà essere effettuato al termine dei lavori di sistemazione del parcheggio auto;
- la previsione di un secondo posteggio, nella medesima area, per la vendita ed eventuale somministrazione di prodotti alimentari.

La dimensione massima dei posteggi, sarà di 32 metri quadrati (8x4), con possibilità di realizzare appositi box senza accesso del pubblico.

In ogni caso, essendo la prevista area in disponibilità alla Comunità Montana del Subasio, il rilascio delle relative autorizzazioni amministrative (trasferimento e nuova istituzione) è subordinato alla disponibilità delle relative aree.

La realizzazione del chiosco è altresì legata alla acquisizione di tutte le autorizzazioni necessaria, urbanistiche e non .

A2) Parcheggio antistante la Stazione Ferroviaria

Una seconda esigenza alla quale il presente piano intende dare risposta, concerne il servizio all'utente e soprattutto al turista da apprestare presso il parcheggio posto a nord della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli.

Detto parcheggio, un tempo di minore rilievo nel sistema cittadino, nel corso degli anni ha assunto sempre più rilevanza, anche in seguito all'istituzione dei check-points, cosicché oggi a ragione può considerarsi punto di riferimento per chi intende visitare la Basilica e le zone circostanti.

Anche in tale parcheggio, pertanto, si istituisce un posteggio di commercio su aree pubbliche, della medesima dimensione di quello sub A1) e con lo stesso specifico vincolo merceologico per la vendita di prodotti del settore alimentari, con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande in presenza della prevista qualificazione professionale. Anche per questo posteggio, ovviamente, sarà possibile la realizzazione di un box in legno o altro idoneo materiale, purché senza accesso di pubblico, e previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie.

Assegnazione dei nuovi posteggi A1 – A2.

A garanzia di una sana e reale concorrenza, nell'assegnazione di questi nuovi posteggi il Comune intende evitare, nei limiti del possibile, di dar luogo a fenomeni di concentrazione di autorizzazioni in capo ad un unico soggetto o comunque a soggetti legati da interessi economici stretti quali soci, o soggetti facenti parti di un unico nucleo familiare o, ancora, soggetti legati da stretti vincoli di parentela.

Pertanto nella assegnazione di nuovi posteggi dovranno essere stabilite priorità per i soggetti che non siano già titolari di autorizzazioni e che non si trovino nelle condizioni di cui sopra. Per la stessa ragione non potranno essere ammesse istanze di soggetti che siano già titolari di autorizzazioni di tipologia A) con chiosco fisso o struttura simile. Sulla stessa area inoltre uno stesso

titolare non potrà avere più di una autorizzazione e conseguentemente di un posteggio.

Al fine di facilitare inoltre l'accesso al mondo del lavoro di giovani , verrà data priorità nella assegnazione delle nuove autorizzazioni alle domande formulate da richiedenti che pur essendo maggiorenni abbiano minore età rispetto ad altri concorrenti.

Essendo poi necessario garantire o promuovere la tipicità e qualità dei prodotti offerti in questi punti strategici del Comune, anche per la rilevanza turistica, l'Amministrazione ritiene di dare preferenza alla cittadinanza o sede legale in Italia acquisita da alcuni anni, cosa che di massima, a parità d'altri presupposti , offre maggiori garanzie.

Infine per evitare inoltre fenomeni speculativi o di elusione delle priorità viene stabilito un vincolo di non trasmissibilità, pena la decadenza dalla concessione, delle aziende per il periodo di un anno dall'inizio della attività e dopo che questa sia stata effettivamente svolta.

Estensione dei criteri ai mercati e agli altri posteggi

I criteri che l'Amministrazione ha ritenuto di introdurre per la disciplina dei posteggi fuori mercato sono stati in gran parte estesi anche ai mercati ordinari, ovviamente dopo quello principale costituito dall'anzianità di presenza. Ciò non solo per una esigenza di omogeneità di impostazione del regolamento, ma soprattutto perché, molti mercati, specie giornalieri, presentano anch'essi caratteristiche che richiedono tutela di una reale concorrenza degli operatori, a vantaggio del consumatore e del turista, anche per evitare possibili fenomeni di speculazione.

Ciò vale anche per gli altri posteggi fuori mercato, ai quali pure sono stati estesi i criteri suddetti.

* * *

Il commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante è caratterizzato dalla continua mobilità dell'operatore che, senza l'uso di posteggio assegnato, effettua brevi soste per servire i clienti presenti, comunque non superiori ad un'ora, norma valevole anche per i titolari di autorizzazione di tipo A, come disposto dalla regione con legge regionale 19/2007. Vi è anche il divieto di porre a terra merci o comunque occupare il posteggio e l'obbligo di spostarsi in altra ubicazione posta ad una distanza di almeno cinquecento metri, con divieto di tornare nella medesima ubicazione nell'arco della stessa giornata, anche sotto forma di spostamento a rotazione (art. 21).

Si confermano le scelte del precedente piano in materia di zone vietate ed modalità di esercizio dell'attività

Orari

Anche in materia di orari, si confermano le scelte operate nel piano del 1999 e, precisamente:

- dalle 7.00 alle 23.00 per i mercati giornalieri, salvo quello di Piazzetta delle Erbe che ha orario 7.00-14.00;
- dalle ore 8.00 alle 14.00 per i mercati settimanali;
- dalle ore 8.00 alle 20.00 per le fiere;
- dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per i posteggi fuori mercato, salvo quelli di fiori presso i cimiteri che seguono l'orario di apertura dei medesimi.

Vincolo di settore

Appare opportuno, infine, stabilire, un vincolo di settore per i posteggi del mercato giornaliero di Santa Maria Degli Angeli, collocato in un'area di particolare valore ambientale. Tale vincolo, viene disposto non nella forma della determinazione della specifica merceologia, bensì in quella più attenuata del mantenimento del settore (art. 5 d.lgs. 114/98) non alimentare e con decorrenza dal prossimo rinnovo della concessione.

Regolamento

Quanto al nuovo regolamento comunale, l'Amministrazione ritiene di mantenere la medesima impostazione di quello del 2000, salvo le piccole modifiche che ci sono state illustrate.

* * *

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Validità del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività -
Rappresentanza

TITOLO II – MERCATI

- Art. 4 – Mercati quotidiani
- Art. 5 – Mercati settimanali
- Art. 6 - Mercato mensile dell'antiquariato, numismatica e filatelia
- Art. 7 – Assegnazione nel mercato di posteggi per migliona,
decennali, a titolo temporaneo
- Art. 8 – Registrazione delle presenze nei mercati

TITOLO III – FIERE

- Art. 9 - Fiere annuali
- Art. 10 - Assegnazione nelle fiere di posteggi ordinari ed a titolo
temporaneo

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 11- Posteggi fuori mercato con concessione decennale
- Art. 12 –Concessioni temporanee di posteggio

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI ISOLATI)

- Art. 13– Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore
- Art. 14 – Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio
- Art. 15 – Uso del posteggio
- Art. 16 – Prodotti alimentari
- Art. 17 – Uso di veicoli e circolazione
- Art. 18 – Obblighi di esposizione e divieto di vendita

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 19 – Permanenza nel medesimo luogo
- Art. 20 – Zone vietate

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Vigilanza e sanzioni
- Art. 22 - Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 23 - Rinvio

* * *

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. regionale 20 gennaio 2000, n. 6, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche o ambulato comunque e da chiunque esso venga svolto nel territorio comunale di Assisi.
2. Il regolamento, all'occorrenza, è aggiornato con la medesima procedura di approvazione.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del regolamento, ai sensi del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura di cui all'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 6/2000, le eventuali variazioni già espressamente previste nel regolamento stesso, mediante esplicito richiamo al presente comma.
4. Il Responsabile del settore può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento.
5. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione consiliare n. 165 del 29.09.2000.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per *decreto*, il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - b) per *legge regionale*, la legge regionale dell'Umbria 20 gennaio 2000, n. 6, “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, come modificata dalla legge regionale 5 giugno 2007, n. 19;
 - c) per *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi, non necessariamente contigui, in cui il mercato o la fiera è eventualmente suddiviso con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio e al settore merceologico trattato;
 - d) per *concessione di posteggio stagionali*, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non inferiore a 30 giorni né superiore a 3 mesi;
 - e) per *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
 - f) per *zone commerciali*, le zone del territorio comunale indicate all'allegato A

Art. 3 – Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali, sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche sul territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni di tipo A ed i produttori agricoli, con posteggio decennale all'interno di un mercato o in un posteggio fuori mercato nel Comune di Assisi;
 - b) i titolari di autorizzazioni di tipo A o B ed i produttori agricoli, con attribuzione di posteggio in una fiera nel Comune di Assisi, nei soli giorni del suo svolgimento;
 - c) i titolari di autorizzazioni di tipo A o B ed i produttori agricoli, in caso di assegnazione temporanea di posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati in una fiera o in un mercato, limitatamente al giorno ed orario di assegnazione (spunta);
 - d) i titolari di autorizzazione e della correlativa concessione di posteggio temporanea, nei limiti di tale assegnazione;
 - e) i soggetti titolari di autorizzazioni di tipo A o B o produttori agricoli, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante nel Comune di Assisi, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento
 - f) i soggetti diversi dai precedenti ammessi a partecipare ad eventuali mercati o fiere dell'antiquariato o anticherie ed usato, di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale;
2. Nel caso di commercio con uso di posteggio, anche temporaneo, la concessione di posteggio è attribuita dal Comune al titolare dell'autorizzazione.
3. In conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della legge regionale, è ammessa la rappresentanza del titolare di autorizzazioni nell'esercizio dell'attività, a condizione che:
 - a) si tratti di soci di società di persone, dipendenti o di collaboratori familiari del titolare iscritti all'INPS
 - b) tali soggetti siano in possesso di apposita procura o delega, avente la sottoscrizione autenticata da notaio o negli altri modi previsti dalla legge;
 - c) tali soggetti siano in possesso dell'originale dell'autorizzazione.
4. L'anzianità di iscrizione al Registro imprese e, precedentemente al registro delle ditte, non si trasferisce in caso di subingresso o di conferimento di azienda.
5. La dichiarazione di permanenza della qualità di produttore agricolo e la volontà di continuare l'attività nel Comune, prevista dall'art. 4, comma 6, della legge regionale, è effettuata, in carta semplice, entro il 31 gennaio di ogni anno cui si riferisce.

TITOLO II – MERCATI

Art. 4 – Mercati quotidiani

1. Per la durata di validità del presente regolamento è previsto lo svolgimento dei sottoindicati mercati quotidiani che si tengono, durante tutto l'anno, in tutti i giorni della settimana:

<i>DENOMINAZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO</i>	<i>Orario</i>	<i>Operatori aree pubbliche</i>	<i>Produttori agricoli</i>	<i>Totale</i>
a)Piazza Unità d'Italia - Parcheggio San Pietro	7.00 - 23.00	6	==	6
b)Via San Francesco	7.00 - 23.00	3	==	3
c)Parcheggio B	7.00 - 23.00	4	==	4
d)Piazzetta delle Erbe	7.00 - 14.00	==	2	2
e)P.zza Garibaldi - Lato Basilica e area adiacente	7.00 - 23.00	13	==	13
f)Area retrostante il Palazzetto Mediceo	7.00 - 14.00	1	1	2
g)Parcheggio delle Poste - Santa Maria degli Angeli	7.00 - 23.00	4	==	4

2. Con esclusione delle attività esercitate su chioschi fissi, il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.
3. Ai posteggi del mercato giornaliero di Santa Maria Degli Angeli – Piazza Garibaldi, lato Basilica ed area adiacente è posto, ai sensi dell'art. 28 comma 15 del decreto 114/98, vincolo di mantenimento dell'esclusiva trattazione di prodotti del settore non alimentare, con decorrenza dal momento del rinnovo delle concessioni. L'eventuale mutamento di settore implica impossibilità di rinnovo.

Art. 5 – Mercati settimanali

1. Per la durata di validità del presente regolamento è previsto lo svolgimento in tutto l'anno dei sottoindicati mercati settimanali, articolati nei due comparti degli operatori su area pubblica e dei produttori agricoli:

<i>DENOMINAZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO</i>	<i>Giorno</i>	<i>Operatori aree pubbliche</i>	<i>Produttori</i>	<i>Totale</i>
1- Piazza Matteotti – Assisi	Sabato	24	6	30
2-S. Maria degli Angeli Via Becchetti-Via De Gasperi – Area retrostante Palazzetto Mediceo	Lunedì	13	1	14
3- P.zza Figli di Cambio – Palazzo	Martedì	4	1	5

4- Via del Castello – Castelnuovo	Martedì	6	2	8
5- P.zza dei Caduti – Tordandrea	Mercoledì	6	1	7
6- P.zza Pietro Conti – Rivotorto	Giovedì	4	1	5
7-Parcheeggio presso fiume Chiascio – Petrignano	Giovedì	11	2	13
8 - Viole – Parcheeggio a valle	Mercoledì	4	1	5
9 – Via Canini -Torchiagina – Piazza Don Pietro Dall’Ava	Sabato	4	2	6

2. L'orario dei mercati settimanali è fissato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 in tutto l'anno.
3. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.

Art. 6 – Mercato mensile dell'antiquariato, numismatica e filatelia

1. Il mercato mensile dell'antiquariato, numismatica e filatelia si svolge la seconda domenica di ogni mese nella Piazza antistante il Palazzetto del Capitano del Perdono.
2. Nel mercato sono previsti n. 37 posteggi, di dimensione 4 x 2 metri che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 6/2000, sono destinati alle seguenti categorie di operatori:
 - a) n. 22 operatori di commercio su aree pubbliche
 - b) n. 15 a soggetti appartenenti alle categorie degli hobbisti, scambisti, collezionisti ed altri soggetti di cui all'art. 3 comma 5 l.r. 6/2000.
3. Nel mercato è consentita esclusivamente la vendita di prodotti di antiquariato, numismatica, filatelia ed articoli di collezionismo e, conseguentemente, tutti i posteggi previsti debbono intendersi merceologicamente vincolati per tali prodotti, ai sensi dell'art. 28, comma 15 del d.lgs. 114/98.
4. Per poter prendere parte al mercato gli operatori di commercio su aree pubbliche o, eventualmente, in sede fissa debbono altresì adempiere a quanto previsto dall'art.126 del T.U.L.P.S.
5. Nel mercato è tassativamente vietato:
 - a) utilizzare automezzi di qualsiasi tipo o circolare con essi nell'area di mercato;
 - b) utilizzare banchi che non siano mobili;
 - c) utilizzare gazebo o altre strutture di copertura che non siano di colore panna o bianco;
 - d) posizionare ferri, chiodi o altri infissi a terra.
6. L'orario del mercato è stabilito dalle ore 9.00 alle ore 23.00, con facoltà di ingresso all'area per il montaggio delle attrezzature a partire dalle ore 7.30.
7. L'assegnazione delle concessioni nel mercato dell'antiquariato avviene, distintamente per ciascuna delle categorie indicate al comma 2 e fino a concorrenza dei relativi posteggi, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Anzianità di presenza nel mercato maturata durante il periodo sperimentale;
 - b) Anzianità di iscrizione al registro imprese ove prevista;

- c) Ordine cronologico dell'istanza (intesa come giorno);
 - d) Sorteggio.
8. L'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati o spunta avviene, tra i soggetti che trattano i prodotti ammessi, senza tener conto della distinzione di posteggi di cui al comma 2.
9. Le disposizioni specifiche del presente articolo prevalgono su quelle eventualmente difformi disposte per i mercati in genere in altri articoli del presente regolamento.

Art. 7 – Assegnazione nel mercato di posteggi per miglitoria, decennali, a titolo temporaneo

1. L'assegnazione nei mercati dei posteggi liberi all'entrata in vigore del presente regolamento, o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza, è effettuata, in primo luogo, a favore di coloro che, già titolari di concessione decennale nel mercato, intendano migliorare le caratteristiche economico - commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato (miglitoria).
2. Al fine di cui al comma 1, entro trenta giorni da quando il Responsabile del Servizio dà pubblica notizia che un posteggio si è reso libero, i soli operatori appartenenti al medesimo comparto di mercato cui appartiene il posteggio libero (operatori su aree pubbliche o produttori) sono invitati ad un'apposita riunione. In essa ciascun presente, seguendo l'ordine di graduatoria, concepita sulla base del numero di presenze e dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o, trattandosi di produttori agricoli, di anzianità di attività di cui alla legge 59/63 e poi 228/2001, sceglie per miglitoria un posteggio tra quelli liberi sin dall'inizio o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore che l'ha preceduto.
3. Esaurita la procedura di miglitoria di cui ai precedenti commi, i posteggi liberi in ciascuno dei due comparti del mercato, sono assegnati in concessione decennale mediante l'esperimento, in occasione della più prossima tra le date indicate all'art. 6, comma 2, della legge regionale, della procedura di bando ivi prevista e con le seguenti priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che l'operatore su aree pubbliche si è presentato nel mercato entro l'orario previsto, in conformità al disposto di cui all'art. 27, comma 1, lettera f) del decreto, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività
 - b) non essere già titolare (società comprese) di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di qualsiasi tipo;
 - c) non essere socio, figlio, coniuge, genitore o comunque membro dello stesso nucleo familiare di titolare di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di qualsiasi tipo;
 - d) non avere affittato o ceduto negli ultimi 10 anni aziende per il commercio su aree pubbliche di qualsiasi tipo;
 - e) minore età anagrafica dell'istante maggiorenne, purché agisca come titolare di impresa individuale ancorché non ancora costituita;
 - f) ordine cronologico della istanza (inteso come giorno)
 - g) sorteggio.
4. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni di tipo A) relative ai mercati, sono disciplinate dall'art. 6 della L.R. 6/2000.

5. Le domande s'intendono accolte se non è comunicato provvedimento di diniego entro 90 giorni dal loro ricevimento.
6. Per l'assegnazione dei posteggi decennali ai produttori agricoli, gli interessati inoltrano istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da quello il cui il Responsabile del servizio dà notizia che uno o più posteggi sono disponibili. Le istanze sono valutate comparativamente entro i successivi 30 giorni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza del produttore agricolo nel mercato, intesa come numero di volte che si è presentato per operare;
 - b) della maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività ai sensi della L. 59/63 e poi 228/2001;
 - c) ordine cronologico dell'istanza.
7. L'assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale, avviene, senza distinzione di comparto del mercato, per la sola giornata di svolgimento dello stesso e sempre che il posteggio non sia occupato da chioschi, box, strutture attrezzature ed arredi stabili, sulla base, nell'ordine:
 - a) del più alto numero delle presenze nel mercato, intese come numero delle volte che l'operatore si è presentato per operare nel mercato all'orario di inizio di esso;
 - b) della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese ovvero, trattandosi di produttori agricoli, dalla maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività ai sensi della L.59/63 e poi 228/2001.
 - c) per sorteggio.
8. Fatti salvi i diritti quesiti, non può essere concessa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale, all'interno dello stesso mercato, più di una autorizzazione, e relativa concessione di posteggio, a favore di uno stesso operatore. In caso di società il limite è fissato nella misura di tre autorizzazioni.
9. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge regionale il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare lo scambio consensuale di posteggi tra concessionari, purché appartengano allo stesso comparto (operatori su aree pubbliche o produttori) e non vi siano altri contrari motivi di interesse pubblico.
10. Il Responsabile dell'ufficio, in presenza di ridotte possibilità di mercato può eccezionalmente autorizzare due operatori o produttori ad utilizzare il medesimo posteggio in giorni alterni, con ripartizione degli oneri relativi e delle presenze.

Art. 8 – Registrazione delle presenze nei mercati

1. Sono considerati presenti al mercato, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio del mercato e che:
 - a) vi abbiano effettivamente esercitato
 - b) non abbiano potuto parteciparvi, per mancanza di posteggi disponibili
2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.
3. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa.

TITOLO III – FIERE

Art. 9– Fiere annuali

1. E' previsto lo svolgimento delle seguenti fiere annuali:

DENOMINA-ZIONE	LUOGO	DATA
1- Fiera di San Francesco	Centro storico:Largo Properzio, Via Borgo Aretino, Via Santa Chiara, Corso Mazzini, Piazza del Comune, Via San Gabriele dell'Addolorata, Via Alessi	5 Ottobre
2- Fiera dei Morti	Santa Maria degli Angeli: Piazza Garibaldi, Via De Gasperi, Via Becchetti, Via e Piazza Raffaello, Via Botticelli, Via Cimabue	31 Ottobre
3- Fiera dei Vimini	Palazzo: Piazza Figli di Cambio e G. Dottori	3 Settembre
4- Fiera del Perdono	Santa Maria degli Angeli: Via Becchetti	1 Agosto
5- Fiera del Giovedì Grasso	Petrignano: Parcheggio Fiume Chiascio	Giovedì grasso
6- Fiera di S. Giuseppe	Capodacqua: Via San Giuseppe	Domenica più prossima al 19 Marzo
7- Fiera della Salsiccia	Petrignano: Parcheggio Fiume Chiascio	30 Agosto

2. L'articolazione delle fiere, in relazione al tipo di operatore e numero dei posteggi è la seguente:

Fiera	Alimentari e non	Produttori	Innovativi	Totale
1- Fiera di San Francesco	135	10	-	145
2- Fiera dei Morti	209	10	20	239
3- Fiera dei Vimini	17	4	-	21
4- Fiera del Perdono	28	-	-	28

5- Fiera del Giovedì grasso	16	2	-	18
6- Fiera di S. Giuseppe	8	-	-	8
7- Fiera della salsiccia	26	4	-	30

3. I posteggi cosiddetti innovativi, previsti per la Fiera dei Morti, sono vincolati, ai sensi dell'art. 28, comma 15 del decreto, alla esclusiva vendita di una o più tra le merceologie indicate all'allegato B al presente regolamento il cui contenuto può essere annualmente modificato o integrato con provvedimento della Giunta municipale, almeno 90 giorni prima della fiera.
4. L'orario di vendita è fissato, per tutte le fiere, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
5. L'accesso degli operatori alle fiere per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un'ora prima dell'orario di inizio della fiera. Gli spazi dovranno essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate, entro le ore 21.00.
6. Le verifiche dell'occupazione dei posteggi ai fini delle assegnazioni temporanee degli stessi sono effettuate alle ore 8.30, salvo che per motivi meteorologici o altri motivi eccezionali gli organi di polizia municipale dispongano la posticipazione.
7. Nell'ipotesi in cui il giorno di svolgimento di una fiera coincida con il giorno in cui nella medesima area si svolge il mercato, questo, per quel solo giorno, è soppresso ed i relativi operatori assegnatari di posteggio decennale possono inoltrare istanza di partecipazione alla fiera che è valutata secondo gli ordinari criteri di priorità di cui all'art. 11, comma 4.
8. Limitatamente alla Fiera dei Morti, nell'ipotesi di cui al comma 8, qualora uno o più operatori del mercato non risultino utilmente collocati in graduatoria di fiera, gli stessi sono comunque in essa inseriti riducendo corrispondentemente i posteggi previsti per i posteggi innovativi.

Art. 10 – Assegnazione nelle fiere di posteggi ordinari ed a titolo temporaneo

1. La concessione dei posteggi nelle fiere, di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale, avviene, per ciascuno dei singoli comparti di fiera, con la procedura indicata in detto articolo.
2. Le domande di partecipazione alle fiere debbono essere inoltrate a partire dal 1° novembre dell'anno precedente fino a 60 giorni prima della data della fiera.
3. La concessione di posteggio ha validità per i soli giorni di svolgimento della fiera ed è rilasciata sulla base dei seguenti criteri di priorità, vevoli nell'ambito di ciascun comparto indicato dall'interessato nella domanda:
 - a) anzianità di presenza effettiva alla fiera

- b) anzianità di iscrizione al registro ditte-imprese in qualità di operatore su aree pubbliche o di inizio di attività trattandosi di produttori agricoli;
 - c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
 - d) sorteggio
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale, è ammessa la presentazione di un'unica istanza in bollo contenente la richiesta di partecipazione a tutte le fiere che si svolgono nel comune in un medesimo anno, ferma restando la redazione delle graduatorie fiera per fiera.
5. Non sono previste graduatorie di validità pluriennale.
6. L'assegnazione temporanea nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi, avviene, con riferimento a ciascun comparto di fiera, per la sola giornata di svolgimento della fiera stessa sulla base, nell'ordine:
- a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che hanno inoltrato domanda e non sono risultati assegnatari;
 - b) del più alto numero delle presenze effettive;
 - c) sorteggio.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 11 - Posteggi fuori mercato con concessione decennale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale, sono previsti i seguenti posteggi decennali fuori mercato:

LUOGO	GIORNO	ORARIO	POSTEG-GI
Rocca Maggiore (alimentare)	Tutti	7.00-23.00	1
Eremo delle Carceri [1 alimentare e non (esistente)- 1 alimentare nuova istituzione]	Tutti	7.00-23.00	2 di cui uno di nuova istituzione
Piazza Santa Chiara (non alimentare giornali e riviste)	Tutti	7.00-23.00	1
Via Ermini (non alimentare - giornali)	Tutti	7.00-23.00	1
Cimitero di Assisi (non alimentare Fiori –Piante –Art-Funerari)	Apertura cimitero	Orario del cimitero	2
Cimitero vecchio di S.M. Angeli (non alimentare) Fiori – Piante – Art. Funerari	Apertura cimitero	Orario del cimitero	2
Cimitero nuovo di S. M. Angeli (non alimentare Fiori –Piante –Art.Funerari)	Apertura cimitero	Orario del cimitero	1
Cimitero di Palazzo (non alimentare - Fiori e Piante – Art. Funerari)	Apertura cimitero	Orario del cimitero	1
Cimitero di Petrignano (non alimentare Fiori e Piante – Art. Funerari)	Apertura cimitero	Orario del cimitero	2
Parcheggio Santa Maria degli Angeli – Stazione ferroviaria (alimentare)	Tutti	7.00-23.00	1 di nuova istituzione

2. I due posteggi previsti presso l'Eremo delle Carceri hanno dimensione massima di mq. 8 x 4 e sono ubicati nel piazzale destinato a Parcheggio, individuato dalla Comunità montana del Subasio. Essi sono realizzati:
- uno per trasferimento dell'attività esistente presso l'Eremo delle Carceri ;
 - uno, di nuova istituzione destinato, con vincolo specifico, alla sola vendita di prodotti del settore alimentare.
3. Il posteggio di nuova istituzione presso il Parcheggio di Santa Maria degli Angeli – Stazione ferroviaria, è destinato, con vincolo specifico, alla sola vendita di prodotti del settore alimentare ed ubicato all'interno del parcheggio stesso con dimensioni massime di mq 8 x 4.
4. I posteggi di nuova istituzione di cui ai commi 2 e 3 vengono assegnati, sulla base di apposito bando, con i seguenti criteri di priorità:

- a) cittadinanza italiana da almeno dieci anni o sede legale della società, nel territorio italiano per lo stesso periodo;
 - b) non essere già titolare (società comprese) di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di qualsiasi tipo;
 - c) non essere socio, figlio, coniuge, genitore o comunque membro dello stesso nucleo familiare di titolare di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di qualsiasi tipo;
 - d) non avere affittato o ceduto negli ultimi 10 anni aziende per il commercio su aree pubbliche di qualsiasi tipo;
 - e) minore età anagrafica dell'istante maggiorenne, purché agisca come titolare di impresa individuale ancorché non ancora costituita;
 - f) ordine cronologico della istanza (inteso come giorno) ;
 - g) sorteggio.
5. Non sono ammesse domande presentate da:
- a) soggetti che non abbiano i requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art. 5 d.lgs. 114/98 per l'esercizio della attività commerciale nel settore alimentare;
 - b) soggetti già titolari di autorizzazioni di tipologia a) con chiosco fisso o analoga struttura, o società di cui siano soci titolari di autorizzazioni di tipologia a) con chiosco fisso o analoga struttura.
6. Le domande concorrenti, cioè quelle per cui l'accoglimento di una comporta il rigetto di un'altra, sono esaminate in base ai requisiti di cui al comma 4 in ordine decrescente. Il possesso del primo requisito da parte di un solo richiedente esclude la verifica di tutti gli altri e di altre domande; il possesso del primo requisito da parte di più richiedenti apre il concorso tra gli stessi e la verifica del successivo, con esclusione degli istanti che non lo possiedono e così di seguito.
7. Al fine di evitare facili elusioni di quanto previsto al comma 4, gli assegnatari dei posteggi di nuova istituzione di cui al presente articolo non possono trasferire l'azienda o cederla in affitto pena la decadenza dalla concessione, se non dopo un anno di svolgimento effettivo dell'attività nel posteggio;
8. Sulla stessa area oggetto dei posteggi di nuova istituzione, uno stesso titolare non può avere più di una autorizzazione e, conseguentemente, di un posteggio.
9. Nel caso in cui l'assegnatario non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio il provvedimento è revocato.
10. I soggetti cui a norma del presente articolo non è consentito acquisire autorizzazioni per i posteggi di cui ai commi 2 e 3 non possono neanche operare come rappresentanti del titolare dell'autorizzazione.
11. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3, che si rendessero disponibili, gli interessati inoltrano istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da quello il cui il Responsabile dell'Ufficio dà notizia che uno o più posteggi sono disponibili. Le istanze sono valutate comparativamente entro i successivi 30 giorni sulla base dei criteri di cui al comma 4.

Art. 12 –Concessioni temporanee di posteggio

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone il Responsabile del settore può rilasciare concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 5 per ciascuna manifestazione.
2. Nell'ipotesi di necessità di un numero maggiore di posteggi temporanei il Responsabile del settore acquisisce il preventivo parere della Giunta municipale.
3. Oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, è consentito il rilascio delle sottoindicate autorizzazioni temporanee a carattere ricorrente:

LUOGO	GIORNO	ORARI	POSTEGGI
Incrocio S.S. 147 e Via S. Nicolò –Vendita di prodotti agricoli alimentari di stagione	Tutti dal 15 maggio al 30 giugno	7.00-20.00	1
Ponte San Vetturino -Vendita di prodotti agricoli alimentari di stagione	Tutti dal 15 maggio al 30 giugno	7.00-20.00	1

4. Le autorizzazioni temporanee ed i relativi posteggi sono vincolati alla sola vendita dei prodotti indicati al comma 3.
5. Le istanze di partecipazione previste al presente articolo, comprese quelle dei commi 1 e 2, sono inoltrate esclusivamente al Comune che, per le domande concorrenti, redige la graduatoria sulla base dell'anzianità di presenza e, in caso di parità, di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI ISOLATI)

Art. 13– Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verificano eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, la Giunta Municipale, con proprio provvedimento, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori.

2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione decennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del settore di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.

Art. 14 – Rinnovo delle concessioni di posteggio e revoca autorizzazioni

1. Le concessioni di posteggio, alla scadenza, sono di norma rinnovate, fatte salve motivate esigenze della Pubblica Amministrazione, su istanza in bollo degli interessati da inoltrare almeno venti giorni prima della scadenza stessa, salvo ritardo giustificato, sempre che il Comune non ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo.
2. Le autorizzazioni sono revocate nei casi previsti dall'art. 29 del decreto e dall'art. 9 della legge regionale.
3. Sono definitivamente confermate le graduatorie degli operatori esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15 – Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere, salvo brevissimi allontanamenti, costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato, durante le quali, in assenza di rappresentanti, l'attività di vendita è sospesa.
2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo.
3. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.
4. E' fatto obbligo, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114, di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
5. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno due metri.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.

7. L'operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi all'interno degli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
8. Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre 40 cm. e debbono avere un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2.30. Gli operatori già in possesso di tende di dimensioni superiori si adeguano alla presente disposizione in caso di cambio di tenda.
9. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
10. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
11. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
12. E' vietata, nelle fiere e mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.
13. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.
14. Nei posteggi per la vendita di miele è ammessa anche la vendita di prodotti per apicoltura.
15. Nei posteggi collocati su piazze pavimentate in pietra è fatto obbligo di collocare sotto i veicoli teli di protezione, cartoni o altri mezzi idonei ad impedire la caduta a terra di olii o materiali che comunque possano danneggiare il suolo pubblico.
16. E' facoltà dell'ente chiedere cauzioni a garanzia dei potenziali danni che possono essere arrecati al suolo pubblico.

Art. 16 – Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I prodotti alimentari, diversi da quelli ortofrutticoli, debbono essere coperti da appositi teli o collocati in contenitori chiusi, salvo che trattisi di prodotti in confezioni originali sigillate.

4. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non confezionati in genere debbono vigilare perché gli avventori non prendano o tocchino merci se non con gli appositi guanti monouso a tal fine posti a disposizione insieme al contenitore per gettare quelli usati.
5. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

Art. 17 – Uso di veicoli e circolazione

1. Ferme le precauzioni, gli accorgimenti e le garanzie di cui all'art. 16 è consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.
2. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
3. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap, salvo che la fiera o il mercato si svolga su vie e piazze che non sono state chiuse al traffico.

Art. 18 – Obblighi di esposizione e divieto di vendita

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. È ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. È fatto assoluto divieto di vendere, detenere per la vendita o comunque esporre alla visione del pubblico:
 - a) Articoli da pornoshop ed articoli, audiovisivi, immagini ed altro materiale pornografico comunque configurato;
 - b) Prodotti ed articoli che deridano, dileggino o offendano religioni e loro istituzioni, partiti o movimenti politici o di contenuto razzista, incitazione alla violenza e simili.

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 19 – Permanenza nel medesimo luogo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della legge regionale, come modificata dalla legge regionale 19/2007, la sosta nel medesimo luogo è ammessa per non più di un'ora, senza porre a terra la merce, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della stessa giornata.
2. Per stesso punto, ai sensi del comma 1, si intende la medesima via o piazza.
3. La permanenza nel medesimo punto non sottostà a limitazioni temporali nelle zone rurali o montane, al di fuori dei centri abitati.

Art. 20 – Zone vietate

1. Per motivi di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante in tutta l'area compresa all'interno delle seguenti aree:
 - a) Assisi – limitatamente al solo centro storico corrispondente Alle zone commerciali nn. 1, 2, 3;
 - b) Santa Maria degli Angeli – limitatamente alla zona n. 8;
 - c) Petrignano di Assisi – limitatamente al centro abitato.
2. Per motivi di decoro e di immagine turistica, è vietato il commercio in forma itinerante a distanza inferiore a ml. 100 dai seguenti monumenti:
 - a) Eremo delle Carceri
 - b) Rocca maggiore e Rocca minore
 - c) Santuario di Rivotorto e qualsiasi altra chiesa esistente nel comune, comprese quelle dei centri rurali
3. Per motivi di ordine pubblico e sicurezza è previsto il divieto di esercitare il commercio itinerante ad una distanza inferiore a 500 ml dal luogo dove si sta svolgendo una fiera o mercato.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, spetta agli Organi di Polizia Municipale e agli organi di vigilanza.

2. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dell'art. 21, commi 1 e 2, della L.R. n. 6/2000, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto nell'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 di detto decreto o in violazione delle norme sulla rappresentanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2582 a lire 15493 e con la confisca delle attrezzature e della merce, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci.
3. Ai sensi della l.r. 5 giugno 2007, n. 19 alla medesima sanzione indicata al comma 1 è soggetto chiunque viola le modalità di esercizio del commercio itinerante previste all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 6/2000.
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, disposte ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3098.
5. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 1032, chiunque violi il disposto della LR 6/2000 in materia di comunicazioni specificate all'art. 21, comma 7.
6. Ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 le violazioni al presente regolamento non previste dal d.lgs. 114/98 né dalla legge regionale n. 6/2000.
7. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione scritti difensivi ai sensi della legge n. 689/81.
8. Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti il posteggio comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.

Art. 22 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono rilasciate a norma dei commi che seguono.
2. Le autorizzazioni di tipo A sono rilasciate in conformità degli spazi individuati in apposita planimetria redatta dal Comune.
3. Le autorizzazioni di tipo B sono rilasciate entro 90 giorni dalla data della domanda, termine decorso il quale l'istanza stessa deve ritenersi accolta.
4. In ogni caso le autorizzazioni sono rilasciate previo accertamento d'ufficio dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto.

5. Qualora la Regione dell'Umbria predispongano appositi moduli, le autorizzazioni sono rilasciate facendo uso di essi.

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente piano si applicano le disposizioni del d.lgs. 114/19989, della l.r. 20 gennaio 2000, n. 6 come modificata dalla l.r. 5 giugno 2007, n. 19.

ALLEGATO “ A “

ELENCO DELLE ZONE COMMERCIALI (art. 2, lettera f)
(vedi planimetria allegate all'Ordinanza n. 264/2004)

Zona 1 – Centro storico – Zona a monte della città
Zona 2 – Centro storico – Zona centrale della città
Zona 3 – Centro storico – Zona a valle della città
Zona 4 – Costa Trex – Armenzano – S.M.Lignano
Zona 5 – Pieve S. Nicolò – S. Presto – Porziano
Zona 6 – Palazzo – Tordibetto – Mora
Zona 7 – Torchiagina – Pianello – Rocca S. Angelo - S. Gregorio
Zona 8 – S.M. degli Angeli – Centro
Zona 9 – S.M. degli Angeli – Periferia
Zona 10 – Tordandrea
Zona 11 – Rivotorto
Zona 12 – Assisi – Zona di espansione della città

Zona 13 – Petignano
Zona 14 – Castelnuovo
Zona 15 – Viole Capodacqua

ALLEGATO “ B “ – MERCEOLOGIE INNOVATIVE PREVISTE NELLA FIERA DEI MORTI

- a) produzioni tipiche di altre regioni italiane, specie non confinanti
- b) prodotti di altre nazioni europee
- c) informatica, telefonia mobile e accessori
- d) attrezzature audiovideo e fotografiche
- e) attrezzature sportive e da campeggio

* * *